**

**D. L. 11 novembre 2014, n. 165**

**Disposizioni urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finanziarie relative ad enti territoriali.**

(GU n. 261 del 11 novembre 2014)

-----------------------------------------------------------------------

(ESTRATTO)

Vigente al: 12-11-2014

**Art. 1**

*Procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati*

 1. Il comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge 12 settembre 2014,

n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014,

n. 164, è cosi sostituito: «7. Nei siti inquinati, nei quali sono in

corso o non sono ancora avviate attività di messa in sicurezza e di

bonifica, possono essere realizzati interventi e opere richiesti

dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzione

ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, compresi

adeguamenti alle prescrizioni autorizzative, nonché opere lineari

necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, più

in generale, altre opere lineari di pubblico interesse a condizione

che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e

tecniche che non pregiudicano né interferiscono con il completamento

e l'esecuzione della bonifica, né determinano rischi per la salute

dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.».

**Art. 4**

*Entrata in vigore*

 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione

in legge.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.